

**CONVENZIONE**

**PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21
"INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI
NONCHE' LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE"**

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale (di seguito denominata "Regione") con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 P. IVA 02392630279, rappresentata da Annalisa Bisson, nata a _____ il _____, la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, presso la quale elegge domicilio

E

Il Consiglio d'Europa con sede legale a Strasburgo - Francia (di seguito denominato "Consiglio d'Europa"), rappresentato da, _____ nato a _____ il _____, il quale agisce in questo atto nella veste di _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta

di seguito definiti "Le parti"

PREMESSO CHE

- La legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile" all'art. 7 prevede il sostegno da parte della Regione alle attività della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, chiamata "Commissione di Venezia", organo consultivo del Consiglio d'Europa. Per detta finalità, il comma 2 del citato art. 7 stabilisce che la Regione contribuisca all'organizzazione delle riunioni a Venezia della Commissione;
- L'art. 6 dello Statuto della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto prevede la messa a disposizione da parte della Regione del Veneto di una sede a Venezia per lo svolgimento dell'attività dell'organo, con assunzione a carico della Regione medesima di parte delle spese relative al Segretariato locale e al funzionamento della suddetta sede;
- Il Consiglio d'Europa a partire dal 2021 ha chiesto di formalizzare il sostegno della Regione ai lavori della Commissione di Venezia, previsto ai sensi della L.R. 21/2018, sottoscrivendo un'apposita convenzione, in applicazione delle regole finanziarie e di auditing cui è soggetto;
- Con nota prot. n. 103578 del 23 febbraio 2023, il Consiglio d'Europa, ha richiesto di sottoscrivere un accordo pluriennale con la Regione del Veneto per definire le modalità di contributo da parte della Regione del Veneto per le complessive dodici sessioni plenarie della Commissione che si terranno nel



2023, 2024 e 2025, con la previsione di 16 giornate di lavoro annue, incluse quelle necessarie per l'allestimento degli ambienti destinati ad ospitare le riunioni della Commissione:

- Con nota prot. n. 118270 del 2 marzo 2023, il Presidente della Giunta Regionale ha accolto favorevolmente la proposta del Consiglio d'Europa;
- La Regione del Veneto intende contribuire finanziariamente attraverso il conferimento di una somma pari a complessivi € 135.000,00 per il sostegno di quota parte delle spese relative all'organizzazione delle 12 sessioni di lavoro della Commissione programmate a Venezia, presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, negli anni 2023, 2024 e 2025;
- Il Consiglio d'Europa intende accettare e gestire il contributo, concesso dalla Regione del Veneto, in conformità con le regole organizzative e contabili che disciplinano il funzionamento del Consiglio d'Europa e con le regole stabilite in questa Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione è la disciplina delle modalità di conferimento ed erogazione da parte della Regione di una somma pari a € 135.000,00, concessa con deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____, finalizzata alla copertura di quota parte delle spese relative all'organizzazione delle sessioni di lavoro della Commissione di Venezia programmate per gli anni 2023, 2024 e 2025, nell'ambito delle attività istituzionali dell'organo consultivo del Consiglio d'Europa, che si svolgono in quattro sessioni plenarie a marzo, giugno, ottobre e dicembre, ogni anno.

Art. 3 (Durata)

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti dalla data della sottoscrizione fino al 31 marzo 2026, data entro la quale dovrà essere prodotta la rendicontazione finale di cui al successivo articolo 6.

Art. 4 (Finanziamento e spese ammissibili)

La Regione si impegna a finanziare il sostegno di quota parte delle spese relative all'organizzazione delle 12 sessioni di lavoro della Commissione programmate a Venezia per gli anni 2023, 2024, 2025, per un importo massimo di € 135.000,00.

Per lo svolgimento delle 12 sessioni ordinarie sono previste in totale n. 48 giornate di lavoro, incluse quelle necessarie per l'allestimento degli ambienti destinati ad ospitare le riunioni della Commissione che si terranno presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.



2026600f



Verranno considerate ammissibili le spese inerenti all'attività logistico/organizzativa delle riunioni della Commissione a Venezia.

Art. 5 (Modalità di erogazione)

La somma conferita verrà erogata dalla Regione mediante liquidazioni annuali secondo le seguenti modalità:

- € 45.000,00 ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione e su presentazione della richiesta di pagamento da parte del Consiglio d'Europa, entro il 30 aprile 2023;
- € 45.000,00 su richiesta di pagamento e previa presentazione di rendicontazione delle spese sostenute per le sessioni dell'anno 2023, da inviarsi da parte del Consiglio d'Europa entro il 30 aprile 2024;
- € 30.000,00 su richiesta di pagamento e previa presentazione di rendicontazione delle spese sostenute per le sessioni dell'anno 2024, da inviarsi da parte del Consiglio d'Europa entro il 30 aprile 2025;
- € 15.000,00 su richiesta di pagamento da inviarsi da parte del Consiglio d'Europa a conclusione delle attività oggetto del contributo.

Art. 6 (Rendicontazione)

Il Consiglio d'Europa presenterà una rendicontazione dettagliata sull'utilizzo del contributo per l'organizzazione delle quattro sessioni plenarie della Commissione a Venezia, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

La relazione finale, da presentare entro il 31 marzo 2026, riguarderà l'utilizzo del contributo per le sessioni della Commissione di Venezia del 2023, 2024 e 2025.

La Regione procederà al recupero delle somme non utilizzate, qualora l'importo erogato a titolo di anticipazione risultasse superiore alla spesa rendicontata.

Art. 7 (Revoca)

Qualora la Regione o il Consiglio d'Europa non adempiano, senza alcuna giustificazione, ad uno qualsiasi dei loro obblighi essenziali ai sensi della presente Convenzione, l'altra parte può recedere dalla presente Convenzione notificando un preavviso scritto di un mese e senza essere tenuta al pagamento di un indennizzo. Se, per ragioni al di fuori del ragionevole controllo del Consiglio d'Europa, diventa impossibile o estremamente difficile proseguire lo svolgimento delle sessioni della Commissione a Venezia, il Consiglio d'Europa può risolvere la presente Convenzione, senza preavviso e senza corrispondere alcun compenso.

In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dei paragrafi precedenti, il Consiglio d'Europa rimborserà alla Regione la somma del contributo ricevuto, nella misura non utilizzata per lo svolgimento delle sessioni.

Art. 8 (Riservatezza)

La Regione e il Consiglio d'Europa si impegnano a mantenere la piena riservatezza sulle relazioni, sui documenti e su ogni informazione scambiata in attuazione della presente Convenzione.

Art. 9 (Emendamenti)

La presente Convenzione può essere modificata o integrata solo a seguito di accordo scritto tra le parti.



2026600f



Art. 10 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 11 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 12 (Visibilità)

Il Consiglio d'Europa si impegna a dare evidenza al finanziamento ricevuto dalla Regione nei materiali informativi relativi ai lavori della Commissione di Venezia.

Art. 13 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse e a non ricorrere ad alcun procedimento giudiziario. Laddove non sia possibile risolvere le controversie amichevolmente tramite negoziazioni in buona fede, le stesse saranno sottoposte a decisione da parte di un collegio arbitrale. Il Consiglio d'Europa riconosce la città di Venezia come luogo di arbitrato e l'inglese come lingua dell'arbitrato.

Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati.

Art. 15 (Sottoscrizione, registrazione)

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, a pena di nullità, e sarà registrata in caso d'uso.

Art. 16 (Disposizione generale)

Nessuna disposizione della presente Convenzione o ad essa relativa può essere considerata una rinuncia a qualsiasi privilegio e immunità di cui godono il Consiglio d'Europa e il suo personale.

Art. 17 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 17 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

La presente Convenzione viene sottoscritta in due originali, entrambi in lingua inglese.

Per la Regione del Veneto

.....

(firmato digitalmente)

Per il Consiglio d'Europa

.....

(firmato digitalmente)



2026600f

